



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA

***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE***

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – LR n. 89/98 – DCR 77/00 – LR n.67/04)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

Novembre 2010



ambiente sc – Firenze, via di Soffiano, 15 - tel. 055-7399056 – Carrara, via Frassina 21 – Tel. 0585-855624

Sommario

TITOLO I.DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art 1.Campo di applicazione.....	3
Art 2.Classificazione acustica e limiti di rumore	3
TITOLO II.ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	6
Art 3.Definizione	6
Art 4.Piani aziendali di risanamento acustico.....	6
Art 5.Valutazione previsionale di impatto acustico	7
Art 6.Valutazione previsionale di clima acustico.....	9
TITOLO III.ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	10
Art 7.Definizioni	10
Art 8.Deroghe semplificate.....	11
<i>8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....</i>	<i>11</i>
<i>8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.</i>	<i>13</i>
<i>8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.</i>	<i>14</i>
Art 9.Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie).....	14
Art 10.Grandi opere.....	15
Art 11.Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi	16
TITOLO IV.ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	18
Art 12.Allarmi acustici.....	18
Art 13.Pubblicità fonica.....	18
Art 14.Attrezzature da giardino	18
Art 15.Macchine agricole.....	18
Art 16.Volata mine	19
Art 17.Carico e scarico merci.....	19

Art 18.Raccolta rifiuti	20
Art 19.Altre attività rumorose.....	20
TITOLO V.SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	21
Art 20.Misure e controlli.....	21
Art 21.Sanzioni.....	21
Art 22.Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	23

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)
Allegato 2	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata inferiore a 5 gg lavorativi)
Allegato 3	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici – Deroga semplificata (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)
Allegato 4	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal PCCA, di durata inferiore o uguale a 3 giorni)
Allegato 5	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea (per manifestazioni nelle aree previste dal PCCA, di durata superiore a 3 giorni)
Allegato 6	Comunicazione di attività rumorosa temporanea (per manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata inferiore o uguale a 3 giorni)
Allegato 7	Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici (manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata compresa tra 4 e 30 giorni)
Allegato 8	Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento per attività rumorosa temporanea – Deroga ordinaria (attività temporanee che non rispettano le condizioni dell'art. 8.1 o 8.2 o 8.3 del regolamento)

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**Art 1. Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95, della L.R. n.89/98 (come modificata dalla L.R. n.67/04) e della DCR 22 febbraio 2000, n.77.

In particolare, si fa riferimento all'art.4, comma 1, lettera g) e all'art.6, comma 1, lettera h) della L.447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", all'art.2, comma 2, lettera c) della LR n.89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e alla Parte 3 "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di cui alla LR n.89/98" della DCR n.77/2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art.2 della LR n.89/98".

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- agli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" che rispettano i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n.

447 (il criterio differenziale si applica, invece, qualora siano intervenute modifiche o variazioni dell'impianto a ciclo produttivo continuo).

valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione [Leq in dB(A)] sono:

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione, multiplo intero del periodo di riferimento, viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titoli II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le attività preesistenti i limiti attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di 6 mesi dopo l'entrata in vigore del PCCA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 3. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Art 4. Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso prodotti sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998 e s.m.i., apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).

Il Piano di Risanamento acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni tecniche, esprimersi in merito alla tempistica proposta e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere di norma forniti entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. competente.

Le imprese che non presentano il PdRA sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art.18.

Art 5. Valutazione previsionale di impatto acustico

I soggetti titolari di progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentano, in tale ambito, la documentazione per la valutazione dell'impatto acustico.

Per i progetti/attività non sottoposte a procedura di VIA i soggetti titolari predispongono la documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente, relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento dell'opera di cui viene richiesta autorizzazione e la inoltrano al Comune.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 e riguarderà le seguenti opere:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L. 334/86;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Sono inoltre tenuti alla presentazione della richiamata documentazione di impatto acustico al Comune, secondo le modalità già descritte:

❖ **i richiedenti il rilascio di:**

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive,

❖ **coloro che presentano denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, relativo a:**

- nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

- esercizio di attività produttive,
- ❖ **i titolari/legali rappresentanti** di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività,
- ❖ **i titolari/legali rappresentanti** di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.

La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n.445 del 28.12.2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** del Settore Ambiente (art. 8, comma 6 L. 447/95).

Per le **attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi**, la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.

Per le **attività commerciali, artigianali e di servizio la cui unica fonte rumorosa è data da apparecchi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta anche a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, con l'esclusione dei casi previsti dai due commi precedenti, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A.T.

Il soggetto che presenta la documentazione tecnica è tenuto alla contestuale presentazione del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della documentazione prodotta.

Art 6. Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13.07.1999, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Per le Opere Pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 109/94 e s.m.i., relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione revisionale di clima acustico deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di *progettazione preliminare* e dovrà contenere:
 - indicazione dell'ubicazione, orientamento dell'opera, altezza da terra, compatibilità acustica con l'area circostante;
2. la seconda in sede di *progettazione definitiva* e dovrà contenere:
 - una valutazione acustica previsionale di dettaglio, con i contenuti specifici indicati dalla D.G.R.T. 788/99, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), contenga gli accorgimenti tecnico – strutturali adottati a livello di progettazione affinché l'opera possa inserirsi nell'area (senza richiedere successivi piani di risanamento), stimi gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui recettori preesistenti e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A.T., ai sensi degli artt. 5 e 8 della L.R. 30/09

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 7. Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati (30 giorni) e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti (circo, luna park, ecc.);
- manifestazioni musicali e di intrattenimento (serate musicali, concerti, ecc.);
- manifestazioni popolari (sagre, feste partitico-popolari, ecc.);
- altre attività non continuative.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano caratteristica di ripetitività e durata complessiva superiore a **30 giorni anno**.

Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. ed i valori limite differenziali.

Qualora tali attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Sono previste due tipologie di deroga:

- ***deroga semplificata***: qualora l'attività rispetti le condizioni fissate dall'art.8 del presente Regolamento;
- ***deroga ordinaria***: qualora l'attività non rispetti le condizioni fissate dall'art.8 del presente Regolamento.

La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.18 e i provvedimenti di cui all'art.19.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercita l'attività. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

Art 8. Derghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 8.1, 8.2, 8.3, necessita di richiesta di deroga semplificata o di comunicazione da inviare al Dirigente del Settore Competente con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 3, e corredata della documentazione ivi indicata.

- ❖ **Ubicazione:** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma solo al di fuori dell'orario scolastico.
- ❖ **Durata dei lavori:** massimo **20 giorni lavorativi**.
- ❖ **Giorni:** tutti i **giorni feriali, escluso il sabato**, salvo casi specifici.
- ❖ **Orari:** l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali (con esclusione del sabato) **dalle ore 8.00 alle ore 19.00**. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria

compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

- ❖ **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65 dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.
- ❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa la deroga ai valori limite differenziali e non si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 5 giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Ambiente e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 2, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino e manutenzione di sistemi viari, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale, al Settore Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di Castellina Marittima.

8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A.:

- Parco comunale di Via della Repubblica;
- Piazza Giaconi;

ed evidenziata nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al *Dirigente del Settore Attività Economico Produttive, Ambiente e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico* almeno *20 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa e almeno *10 giorni* prima se la stessa abbia una durata inferiore o pari a 3 giorni, secondo lo schema riportato in Allegato 4, e corredata della documentazione ivi indicata.

- **Durata:** non è previsto un numero massimo di giorni annui per la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici.
- **Giorni:** tutti
- **Orari:** il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00. In considerazione della vicinanza dell'area ad edifici scolastici, durante il periodo di attività didattica l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.
- **Limiti acustici assoluti:** all'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A, intesi come $Leq(A)$ e valutati sul periodo di riferimento. Si richiede, inoltre, il rispetto, all'interno dell'area in cui si svolgono gli spettacoli e le manifestazioni rumorose temporanee, dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.
- ❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali e non si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quella specificamente prevista dal P.C.C.A. e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A., ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Attività Economico Produttive e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 5.

- ❖ **Durata:** nelle zone con presenza di abitazioni il numero massimo di giorni annui stabiliti per la concessione di deroghe ai limiti acustici è pari a 30, anche se riferiti a sorgenti ed eventi diversi tra loro.
- ❖ **Giorni:** tutti
- ❖ **Orari:** il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici è **consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.
- ❖ **Limiti acustici assoluti:** il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.
- ❖ **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Per le attività con durata superiore a tre giorni consecutivi, unitamente alla richiesta di deroga semplificata dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'allegato 5, almeno 15 giorni prima del suo inizio.

Art 9. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)

Qualora l'attività rumorosa a carattere temporaneo non rispetti le condizioni indicate nel presente Regolamento (art. 8) relativamente a durata, orari e limiti acustici, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione in deroga ordinaria, ai sensi dell'art.3.3 della DCRT 77/2000.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata al Dirigente del Settore Attività Economico Produttive (al Dirigente del Settore Ambiente nel solo caso di cantieri edili, stradali e infrastrutturali in genere) e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, con allegata la documentazione di cui all'allegato 6.

L'autorizzazione in deroga ordinaria potrà essere rilasciata solo previo parere favorevole della competente ASL, alla quale la documentazione sarà inviata per il suo esame. L'ASL potrà riservarsi di effettuare apposito sopralluogo prima di esprimere parere.

Nell'ambito della procedure di competenza del *Settore Ambiente* è facoltà avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'ARPAT; inoltre è facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art 10. Grandi opere

I cantieri relativi ad interventi che si caratterizzano di interesse pubblico e che comunque, per l'intrinseca complessità e/o durata, richiedano un'articolazione particolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, vengono definiti, ai fini del presente Regolamento, quali "*grandi opere*" con specifico atto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'iter istruttorio finalizzato all'approvazione del progetto dell'opera stessa.

Nei bandi di gara per l'appalto delle "*grandi opere*" dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione in deroga relativa ai cantieri per la realizzazione delle suddette "grandi opere" deve essere formulata secondo le procedure di cui al presente articolo.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Dirigente del Settore Ambiente e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, previo parere dell'A.S.L. (ed eventuale supporto tecnico di A.R.P.A.T.), per le "*grandi opere*" sono suddivise in due fasi distinte:

- a. una **autorizzazione generale**, che ha valore per tutta la durata dei lavori e per l'opera nel suo insieme, per ottenere la quale, il *soggetto appaltante* deve presentare una domanda contenente:
 - una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95) contenente i valori limite previsti presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
 - uno schema di procedura di accettazione, da sottoporre alla direzione di cantiere, dei macchinari che opereranno nei cantieri stessi, che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:

- le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
 - il nominativo del responsabile di tale decisione;
 - le modalità con cui viene accertata l' idoneità dei macchinari;
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
- l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.
- b. una **autorizzazione di dettaglio** per ogni fase della lavorazione (lotto, attivazione di microcantieri, ecc.), per ottenere la quale *la ditta esecutrice dei lavori* deve presentare, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale, quanto segue:
- una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
 - una relazione tecnico – descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95), che contenga:
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle relative modalità di realizzazione;
 - l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, D.Lgs. 135/92 e D.Lgs. 137/92).

Art 11. Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese appaltanti, di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatarie dei lavori dovranno presentare al Settore Ambiente del Comune una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- a) i valori limiti da conseguire;
- b) dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art.8 del presente Regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare al Settore Ambiente la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00 per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 12. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno, e comunque il loro funzionamento deve ottemperare a quanto prescritto dal Codice della Strada vigente.

Art 13. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 14. Attrezzature da giardino

Nei centri abitati, l'utilizzo ad uso privato di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art 15. Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97.

L'impiego di macchine agricole in prossimità di zone I e II (così come definite dal D.P.C.M. 14/11/97) o in prossimità di recettori sensibili è ammesso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi e sabato.

Art 16. Volata mine

Le attività di volata mine autorizzate per il quantitativo di esplosivo dall'Azienda USL 6 di Livorno e dalla Questura di Pisa e autorizzate per l'esecuzione e la frequenza dal Comune di Castellina Marittima, effettuate all'interno dei bacini di estrazione in regola con la concessione di coltivazione, non sono soggette al rispetto del limite di immissione differenziale se:

- eseguite nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
- realizzate con frequenza mensile non superiore a 10 (massimo 1 volata al giorno e 3 volate settimanali);
- condotte impiegando tutti gli accorgimenti disponibili per ridurre le emissioni acustiche.

Con cadenza mensile devono essere informati gli abitanti dei ricettori limitrofi all'impianto sul crono programma relativo alle attività di sparo.

All'interno della documentazione prodotta nell'ambito dell'iter di rilascio delle sopra citate autorizzazioni che annualmente vengono rinnovate, il richiedente dovrà allegare anche una relazione riportante le indicazioni, le disposizioni, gli accorgimenti e quant'altro intenda mettere in atto per la mitigazione dell'impatto acustico prodotto dalla volata. Tale relazione sarà inviata per conoscenza sia ad Arpat che ad Asl.

In caso di variazione dei quantitativi di esplosivo autorizzati e/o in caso di variazione della frequenza di sparo rispetto quanto previsto dal presente articolo, il responsabile del bacino di estrazione dovrà presentare al Comune di Castellina Marittima una nuova Valutazione di Impatto Acustico in triplice copia.

Il Comune di Castellina Marittima invierà la Valutazione di Impatto all'Azienda USL 6 di Livorno ed all'ARPAT di Pisa per l'acquisizione dei pareri di competenza.

Art 17. Carico e scarico merci

Le attività di carico e scarico merci presso esercizi commerciali sono consentite nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 13.00 di tutti i giorni feriali e non sono soggette al rispetto del limite di immissione differenziale.

Art 18. Raccolta rifiuti

Le attività di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette al rispetto del limite di immissione differenziale.

Art 19. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose non espressamente disciplinate dal Titolo III e dai precedenti articoli del Titolo IV del presente Regolamento potrà essere effettuato soltanto:

- *dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30, dal 1° aprile al 30 settembre;*
- *dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, dal 1° ottobre al 31 marzo.*

TITOLO V. SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art 20. Misure e controlli.

Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

L'attività di controllo relativa alle attività temporanee è demandata al Corpo di Polizia Municipale, che si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A.T. nell'ambito delle rispettive competenze (L. 447/95).

Per le attività di controllo "ordinario" (non relativo ad attività temporanee), l'Amministrazione Comunale si può avvalere del supporto tecnico di A.R.P.A.T. (art.14, comma 3, L. 447/95).

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e a trasmettere al Settore Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20.

Art 21. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art.17 della L.R. 89/98 e s.m.i.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla normativa e dal P.C.C.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,57.

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione di tale Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dal Comune, ivi compreso il presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione o autorizzazione comunale prevista dal presente Regolamento, svolga attività temporanee di cui al Titolo III superando i limiti acustici stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di

contravvenzione alle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio in deroga e/o alle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale nell'atto di autorizzazione in deroga.

Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14 le imprese di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che abbiano omissso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso art.4, il relativo piano di risanamento.

Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14.

In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai precedenti commi, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/00, con le seguenti modalità:

- Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art.12: Min. 50 euro, Max. 100 euro
- Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti dall'art.13:
 - In periodo diurno (6.00 – 22.00): Min. 50 euro, Max. 100 euro
 - In periodo notturno (22.00 – 6.00): Min. 100 euro, Max. 200 euro
- Impiego di cannoncini per uso agricolo in violazione delle limitazioni relative a distanze e/o cadenza di sparo e/o orari previsti dall'art.14: Min. 50 euro, Max. 100 euro
- Pubblicità fonica in violazione degli orari e divieti previsti dall'art.15: Min. 50 euro, Max. 100 euro.
- Esercizio di attività rumorose di cui all'art.17 fuori dagli orari consentiti: Min. 100 euro, Max. 200 euro.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Ai sensi dell'art.10, comma 4 della Legge 447/95, il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani comunali di risanamento acustico, con incentivi per il raggiungimento dei valori limite di immissione e dei valori di qualità.

Art 22. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 18, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Settore Ambiente del Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera a) sono di competenza del Settore Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere del Settore Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 18 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.